

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LENOLA E LA XXII^ COMUNITA' MONTANA, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO di N. 1 DIPENDENTE DELLA XXII^ COMUNITA' MONTANA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004.

Regolarmente convocata per oggi trentuno del mese di gennaio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 16,30 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>ASSESSORE DELEGATO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>DE FILIPPIS ALESSANDRA</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che il Comune di Lenola ha attivato un progetto SPRAR (di accoglienza a richiedenti asilo e rifugiati), autorizzato con D.M. del 29/08/2017;

**Considerato** che ulteriori incombenze sono venute a gravare sull'apparato burocratico dell'Ente, già sottodimensionato a seguito dei numerosi pensionamenti registrati negli anni passati e di quelli che si concretizzeranno nei prossimi mesi;

### **PRESO ATTO:**

- della necessità, al fine di garantire la funzionalità dei Servizi Finanziari di questo Comune, di avvalersi delle prestazioni lavorative del rag. Antonello ROSATI, "Istruttore Amministrativo cat. C/5" dipendente della XXII<sup>a</sup> Comunità Montana, in possesso di provata professionalità ed esperienza;

**VISTO** quanto disposto dall'articolo 14 del CCNL 22/01/2004:

comma 1. *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*...

Comma 2. *"Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione."*

**CONSIDERATO** che la Giurisprudenza Contabile ha efficacemente chiarito che lo "scavalco condiviso" non configura una ipotesi di comando temporaneo in senso tecnico né di assunzione a tempo determinato trattandosi di uno strumento finalizzato all'utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente senza costi ulteriori per le amministrazioni beneficiarie rispetto al normale orario di lavoro con vincolo di esclusività, da ciò desumendosi che l'avvalimento di personale ex articolo 14 non può configurarsi quale rapporto di lavoro a tempo determinato e che dunque lo stesso non ricade nell'ambito applicativo di cui al comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 (*ex multis* Corte dei Conti Lombardia 414/13);

**DATO ATTO** che il Comune di Lenola con nota n. 5951 del 14/12/2018 ha formalmente richiesto alla XXII Comunità Montana l'utilizzo congiunto del rag. ROSATI Antonello, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 14 del CCNL 22.01.2004, il quale, interpellato, ha espresso il proprio consenso;

**VISTA** la deliberazione n. 05 del 10/01/2019 dell'Organo Esecutivo dell'Ente Comunitario, con la quale, tra l'altro:

- è stato autorizzato l'utilizzo temporaneo del rag. Rosati Antonello, "Istruttore Amministrativo cat. C/5" a prestare servizio presso il Comune di Lenola per massimo 12 ore settimanali, dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- è stato approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra i due Enti in ordine alla definizione dei tempi, modalità ed obblighi inerenti l'utilizzo del predetto lavoratore, individuando altresì il trattamento economico e giuridico di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

**Considerato** che il Decreto Ministeriale del 07/12/2018 (pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/2018), ha *differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019* nella seduta della Conferenza Stato Città Autonomie Locali del 17 gennaio;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;

**VISTI** i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge,

### **DELIBERA**

- 1)- Di approvare la suesposta narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Lenola e la XXII<sup>^</sup> Comunità Montana, per l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, per n. 12 ore settimanali da parte del Comune di Lenola dell'istruttore amministrativo Antonello Rosati cat.C, posizione economica C5, che forma anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto (all. "A");
- 3)- Di riconoscere alla XXII<sup>^</sup> Comunità Montana, Ente datore di lavoro del dipendente, il 33,33 % degli oneri diretti lordi e dei relativi oneri riflessi, in conformità ai Contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla legislazione vigente in materia;
- 4)- Di dare atto che la convenzione ha decorrenza dal **01/01/2019** e cesserà il **31/12/2019**, salvo proroga o recesso anticipato;
- 5)- Di dare mandato alla dott.ssa Maria Pia Fiore, Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio del Personale, per la sottoscrizione della citata convenzione in rappresentanza del Comune di Lenola;
- 6)- Di demandare ai competenti uffici comunali ogni ulteriore adempimento per la corretta gestione della presente convenzione, ivi compresa l'adozione degli impegni di spesa, dando atto che le somme necessarie per fare fronte alle esigenze della presente convenzione sono spese non frazionabili e che comunque verranno liquidate con separato atto nella misura di un dodicesimo per ogni mese.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione dall'esito unanime,

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

**ATTO DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 TRA LA XXII^  
COMUNITA' MONTANA "DEGLI AURUNCI E AUSONI" DI LENOLA E IL COMUNE  
DI LENOLA (LT) PER L'UTILIZZO DI UN FUNZIONARIO DI CAT.C.**

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 14 del C.c.n.l. del Comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004, ai fini dell'impiego presso la XXII^ Comunità Montana di Lenola, per un periodo di tempo determinato, del dipendente della XXII Comunità Montana di Lenola (LT) Rag. Antonello Rosati.

La presente convenzione, pertanto, regola i rapporti

**TRA**

Il Comune di Lenola in provincia di Latina, rappresentato in questo atto dal Responsabile delle Risorse Umane, nonché Segretario generale dott.ssa Maria Pia Fiore,

**E**

La XXII Comunità Montana rappresentato in questo atto dal Responsabile dell'Area Tecnica, Amministrativa ed Economica e Finanziaria, Geom. Antonio Spirito;

Premesso che le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. del 2004, danno atto che:

- a) il Sindaco del comune di Lenola (LT), con nota prot. n. 5951 del 14/12/2018 ha richiesto alla XXII Comunità Montana l'utilizzo parziale presso il Comune di Lenola del dipendente Rag. Antonello Rosati per n. 12 ore settimanali;
- b) il predetto dipendente con nota prot. n. 19 del 10.01.2019 ha espresso la sua disponibilità al temporaneo utilizzo presso il Comune di Lenola;
- c) il Responsabile delle Aree Tecniche, Amministrative ed Economiche e Finanziarie ha apposto il proprio nulla osta in calce all'istanza inoltrata dal Sindaco del Comune di Lenola;
- d) la XXII Comunità Montana, con deliberazione dell'Organo esecutivo n. 05 del 10.01.2019 ha autorizzato il summenzionato dipendente ed approvato il presente schema di convenzione;

e) il Comune di Lenola con deliberazione di Giunta n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato il presente schema di convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del comune di Lenola (LT), di una parte del tempo di lavoro d'obbligo, del Rag. Antonello Rosati, dipendente a tempo indeterminato presso la XXII Comunità Montana di Lenola, istruttore amministrativo cat. Giuridica C1, cat. Economica C5.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la necessità del comune di Lenola di coprire un posto di istruttore Amministrativo di Cat. C1.

3. Al Rag. Antonello Rosati, utilizzato in base alla presente convenzione anche presso la XXII Comunità Montana di Lenola, si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CC.NN.LL. di comparto.

Art. 2 - Tempo di lavoro in assegnazione parziale.

1. Il Rag. Antonello Rosati presterà servizio presso il comune di Lenola (LT) per n. 12 ore settimanali, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dal 01.01.2019 al 31.12.2019, salvo diversa disposizione da concordare con il dirigente comunale, applicando le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzarne l'impiego.

Art. 3 - Gestione del personale utilizzato.

1. La XXII Comunità Montana resta titolare del rapporto di lavoro con il Rag. Antonello Rosati e provvede alla gestione dello stesso.

2. L'utilizzazione parziale del Rag. Antonello Rosati da parte del Comune di Lenola, ai sensi della normativa richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

#### Art. 4 - Oneri finanziari.

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale in utilizzo parziale sono i seguenti:
  2. trattamento economico tabellare, trattamento accessorio nel rispetto dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, oltre ad oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi ed Irap.
2. La XXII Comunità Montana, in qualità di datore di lavoro, corrisponderà al Rag. Antonello Rosati il trattamento economico complessivo spettante per il rapporto a tempo pieno di 36 ore settimanali.
3. Il Comune di Lenola provvederà al rimborso spettante alla XXII Comunità Montana di Lenola (LT) della quota parte di sua competenza (12 ore) ammontanti a circa € 850,00 salvo conguaglio mensili entro 30 giorni dal ricevimento di dettagliata richiesta mensile da parte del medesimo alla XXII Comunità Montana di Lenola.

#### Art. 5 - Eventuali modifiche della convenzione.

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi del Comune di Lenola e della XXII<sup>^</sup> Comunità Montana.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

#### Art. 6 - Durata e causa di scioglimento.

1. La presente convenzione decorrerà dal \_\_\_\_\_ 2019, data della sottoscrizione e proseguirà sino al 31.12.2019, salvo revoca di una delle parti.
2. Essa potrà essere, inoltre, risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
  - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi dell'organo esecutivo delle Amministrazioni interessate;
  - Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni da adottare con atto deliberativo

dell'organo esecutivo con un preavviso di almeno 10 giorni;

- Per il venir meno del consenso del lavoratore interessato.

Art. 7 - Disposizioni generali e finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Lenola, lì \_\_\_\_\_

Per il Comune di Lenola  
Il Responsabile delle  
Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Pia FIORE)

Per la XXII<sup>a</sup> Comunità Montana  
Il Responsabile P.O. dell'Area Tecnica  
Amministrativa ed Economica e Finanziaria

(Geom. Antonio Spirito)

Letto e approvato

**IL SINDACO**

F.to FERNANDO MAGNAFICO

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 05/02/2019



**IL SEGRETARIO COM.LE CAPO**

(Dott.ssa Maria Pia Fiore)

*Maria Pia Fiore*

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 094 del Comune il 05/02/2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 05/02/2019

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 31/01/2019

**IL SEGRETARIO COM.LE CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, 29/01/2019

**IL RESPONSABILE**

F.to Maria Pia Fiore

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, 29/01/2019

**IL RESPONSABILE**

*F.to* Dott.ssa Assunta ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

**IL RESPONSABILE**